



Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa

**T.a.r. per la Campania – Napoli, sez. V, ordinanza 8 aprile 2020, n. 713 – Pres. Scudeller,
Est. D’Alterio**

Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – decreto cautelare monocratico – trattazione collegiale – richiesta di rinvio – rilevanza.

Ai sensi dell’art. 84, comma 2, decreto-legge 17.3.2020, n. 18 non è di ostacolo alla trattazione collegiale della domanda cautelare l’istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, beneficiaria della misura monocratica, mirando il combinato disposto del comma 1, u.p., e comma 2, terzo periodo, dell’art. 84 cit. ad evitare rinvii meramente strumentali, esclusivamente volti a conservare l’efficacia del decreto di accoglimento, eccezionalmente riconosciuta fino alla successiva udienza di rinvio, in deroga all’art. 56, co. 4 c.p.a. (1).

(1) L’ordinanza in rassegna si sofferma sul rapporto tra tutela cautelare monocratica, somministrata ai sensi dell’art. 84, comma 1, decreto-legge 17.3.2020, n. 18 e successiva fase collegiale, che si celebra a partire dal 6 aprile 2020, sempre che nel termine di due giorni liberi prima dell’udienza “una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio”. Dando applicazione a quest’ultima previsione, l’ordinanza afferma che non è, in tal quadro disciplinare, rilevante l’istanza di rinvio proveniente dalla parte ricorrente, che trae vantaggio della misura cautelare concessa con decreto monocratico.

Nella ordinanza in esame si legge in particolare quanto segue:

<Rilevato preliminarmente che le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84, D.L. n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, hanno introdotto una tutela cautelare temporalmente limitata e derogatoria di quella delineata agli art. 55 e 56 c.p.a. stabilendo, in particolare, che i procedimenti cautelari promossi o pendenti dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono decisi, anche a prescindere da una specifica istanza di parte in tal senso, con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020 (cfr. art. 84, comma 1, D.L. n. 18/2020);

– che, tuttavia, in deroga a tali previsioni, limitatamente alle udienze cautelari fissate nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020, è prevista la possibilità di trattazione collegiale delle relative istanze cautelari, sia pure eccezionalmente senza discussione orale:

a) nell'ipotesi in cui vi sia stata richiesta congiunta di tutte le parti costituite (cfr. art. 84, comma 2, primo periodo);

b) ovvero nel caso in cui sia intervenuto decreto monocratico di accoglimento, anche parziale (da intendersi, in assenza di specificazione, sia pronunciato ex art. 84 co.1 D.L. 18/2020, ovvero sostitutivo della misura collegiale, che ex art. 56 c.p.a.), salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi istanza di rinvio (cfr. art. 84, comma 2, terzo periodo); in tal caso il decreto accolto, in deroga all'art. 56, co. 4, c.p.a., conserva efficacia fino alla successiva trattazione collegiale (cfr. art. 84, comma 1, ultimo periodo);

Rilevato, in applicazione delle superiori coordinate, che con riferimento all'istanza cautelare all'esame sussistono i presupposti per la trattazione collegiale, ai sensi dell'art. 84, comma 2, terzo periodo, posto che:

– è intervenuto decreto monocratico di parziale accoglimento n. 436 del 21 marzo 2020, emanato ex art. 84, comma 1 D.L. 18/2020;

– non vi è istanza di rinvio proveniente da alcuna parte incisa dalla misura; le Amministrazioni resistenti hanno spiegato difese, sostenendo la legittimità dei propri atti e instando per il rigetto della misura;

– non è di ostacolo alla trattazione collegiale l'istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, beneficiaria della misura monocratica, mirando il combinato disposto del comma 1, u.p., e comma 2, terzo periodo, dell'art. 84 cit. ad evitare rinvii meramente strumentali, esclusivamente volti a conservare l'efficacia del decreto di accoglimento, come visto eccezionalmente riconosciuta fino alla successiva udienza di rinvio, in deroga all'art. 56, co. 4 c.p.a.>.